



Notaio
Ludovica PROVITERA

Repertorio n. 147

Raccolta n. 99

VERBALE DI ASSEMBLEA

della **"ASSOCIAZIONE POLITICO CULTURALE ALBERTO SCALA"**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno ventisette del mese di Giugno

27 giugno 2022

in Torino, nel mio studio alla Via dei Mille n. 18, alle ore dieci e minuti cinque.

Innanzi a me Dottoressa Ludovica PROVITERA, Notaio residente in Torino, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo,

SI E' COSTITUITO

COCCATO Luigino, nato a Pieve di Sacco (PD) il 30 novembre 1953, che dichiara di essere domiciliato per la carica presso la sede dell'Associazione e di intervenire al presente atto quale Presidente del Consiglio di Presidenza della "ASSOCIAZIONE POLITICO-CULTURALE ALBERTO SCALA" con sede in Gassin Torinese (TO), alla Strada Bussolino n. 58/6, Codice Fiscale 91033000018, iscritta all'Albo Comunale delle Associazioni al n. 9680.

Io Notaio sono certo della identità personale del costituito, il quale si dichiara altresì consapevole circa le previsioni di cui al G.D.P.R. 679/2016 e al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., dando atto di essere stato adeguatamente informato da me Notaio su tutti i diritti ad esso spettanti, e prestando il proprio consenso al trattamento dei dati personali.

Il Signor COCCATO Luigino, nella sua predetta qualità, mi chiede di assistere, redigendone verbale, all'Assemblea della predetta Associazione, riunita in questo giorno, luogo e ora, in seconda convocazione, al fine di discutere e deliberare sugli argomenti posti al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Adeguamento dello Statuto Sociale alle norme di cui al D.Lgs. 117/2017;
2. Inserimento nello statuto della previsione della possibilità di svolgimento in audio-videoconferenza delle Assemblee dei soci e delle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
3. Varie ed eventuali.

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio do atto di quanto segue.

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'articolo 9 (nove) dello Statuto associativo e per designazione degli intervenuti, il richiedente, il quale,

CONSTATATO

- a) che l'assemblea in prima convocazione, fissata in data 24 Giugno 2022 alle ore 14,30 è andata deserta;
- b) che sono presenti in proprio e per delega tutti gli associati:

Registrato a

Torino - DP II

il 01/07/2022

serie 1T

al n. 32224

per € 200,00

- COCCATO Luigino, cioè esso stesso richiedente;
- TROPEA Rosetta Maria, nata a Santa Caterina Villarmosa (CL) il 2 Dicembre 1955;
- SAPORITO Michele, nato a Santa Caterina Villarmosa (CL) il giorno 8 Marzo 1942;
- MOTTA Giuseppe, nato a Salandra (MT) il 5 Maggio 1947;
- SAVIO Giuseppe, nato a Gassino Torinese (TO) il primo Febbraio 1936;
- CUGINI Paolo, nato a Thiene (VI) il 20 Settembre 1980;
- CUSINO Riccardo, nato a Torino (TO) il 14 Febbraio 1952;
- TREMOLOSO Giuseppe, nato a Melfi (PZ) il 18 Marzo 1955;
- VACCARINO DANIELE, nato a Castiglione Torinese (TO) il 4 Marzo 1952;

c) che è presente l'intero Organo Amministrativo, ossia il Consiglio di Presidenza, in persona di: COCCATO Luigino - Presidente; TROPEA Rosetta - Vice Presidente; SAPORITO Michele - Segretario; MOTTA Giuseppe - Consigliere; TREMOLOSO Giuseppe - Consigliere;

d) che non esiste Organo di Controllo né Revisore Legale dei Conti;

e) che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, ai sensi dell'articolo 9 (nove) del vigente statuto, mediante comunicazioni inviate in data 13 Giugno 2022;

ACCERTATA

l'identità e la legittimazione ad intervenire dei presenti,

DICHIARA

la presente assemblea validamente costituita, in seconda convocazione, ai sensi di legge e dello statuto vigente, al fine di discutere e deliberare sugli argomenti posti al predetto Ordine del Giorno.

Preliminarmente, l'Assemblea autorizza il Presidente a trattare in maniera unitaria gli argomenti posti al predetto Ordine del Giorno.

ASSERTIVA

Prende dunque la parola il Presidente, il quale in riferimento al **primo punto**, comunica che, in virtù di quanto disposto dal D.Lgs. n. 117 del 2017, detto anche "Codice del Terzo Settore", si rende necessario effettuare alcune modifiche allo statuto associativo, al fine di consentire l'iscrizione della stessa nel "Registro Unico Nazionale del Terzo Settore" (R.U.N.T.S.), previsto dalla novella legislativa di cui sopra. Donde, il Presidente dà lettura dello statuto, soffermandosi sulle modifiche più importanti, tra le quali, in particolare, il mutamento della denominazione, la quale diverrà "ASSOCIAZIONE POLITICO CULTURALE ALBERTO SCALA APS".

Prendendo la parola sul **secondo punto** all'Ordine del Giorno, il Presidente espone all'Assemblea l'utilità di prevedere la possibilità di svolgere le Assemblee e le sedute del Consiglio di Amministrazione in audio-videoconferenza, purché siano garantiti i diritti dei partecipanti e sia prevista la

trasparenza delle decisioni.

A questo punto, il Presidente mi dichiara, e io Notaio trascrivo, che l'assemblea, con voto espresso mediante alzata di mano, alla unanimità dei presenti, dopo breve discussione,

DELIBERA

I) di approvare le modifiche statutarie comportanti l'adeguamento dello Statuto al D.Lgs n. 117 del 2017 (cd. "Codice del Terzo Settore"), così come proposto dal Presidente;

II) di approvare la nuova denominazione **"ASSOCIAZIONE POLITICO CULTURALE ALBERTO SCALA APS"**;

III) di approvare il testo integrale rimodulato dello Statuto, così come proposto dal Presidente; testo che, sottoscritto ai sensi di legge, si allega al presente atto sotto la **lettera "A"**, per farne parte integrante e sostanziale, previa lettura da me Notaio data al comparente;

IV) di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione di compiere ogni attività, materiale e formale, necessaria, utile od opportuna per l'iscrizione dell'Associazione nel predetto R.U.N.T.S..

Le spese del presente atto e consequenziali sono a carico dell'Associazione.

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea viene sciolta alle ore undici e minuti cinquantacinque.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto del quale ho dato lettura alla costituita parte che lo approva e conferma sottoscrivendolo con me Notaio.

Consta di due fogli scritti con sistema elettronico e con inchiostro indelebile da persona di mia fiducia e da me Notaio completato a mano su facciate cinque e fin qui della presente.

Il presente atto viene sottoscritto alle ore dodici.

IN ORIGINALE FIRMATO:

COCCATO LUIGINO

LUDOVICA PROVITERA NOTAIO

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"ASSOCIAZIONE POLITICO CULTURALE ALBERTO SCALA APS"

TITOLO I - DENOMINAZIONE, DURATA, SEDE, OGGETTO

ART. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita l'Associazione di Promozione Sociale, senza fini di lucro, denominata **"ASSOCIAZIONE POLITICO CULTURALE ALBERTO SCALA APS"**.

L'utilizzo dell'acronimo ETS è obbligatorio e subordinato all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 2 - DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 3 - SEDE

L'Associazione ha sede legale a Gassino Torinese.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicato, entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell'evento, agli enti gestori di pubblici registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

Potranno essere istituite sedi secondarie con le modalità previste nel presente statuto.

ART. 4 - SCOPI E ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

L'Associazione ha carattere volontario, democratico, non lucrativo, culturale, ricreativo, di promozione sociale della persona, svolge attività di utilità sociale a favore di associati e di terzi, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati e persegue, senza scopo di lucro, operando anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017.

Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, in Italia e all'estero:

- organizzazione e gestione di attività culturali, politiche, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs n. 117 del 2017 [D.Lgs. 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera i];
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata [D.Lgs. 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera v];
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità [D.Lgs. 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera w].

L'Associazione, quindi, potrà, a titolo esemplificativo e non

esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale di cui sopra:

- promuovere iniziative atte a stimolare ed informare l'opinione pubblica, in particolare i giovani, sul processo di innovazione politica, culturale e programmatica;
- promuovere attività di ricerca e di divulgazione di natura storica, filosofica, economica e sociale;
- istituire e gestire centri studi, biblioteche, strutture atte a costituire luoghi d'incontro, d'interscambio, centri permanenti di vita associativa;
- promuovere incontri, convegni, eventi, dibattiti, raduni, seminari, concerti, spettacoli, manifestazioni di ogni tipo;
- organizzare corsi, corsi formativi, stage volti all'approfondimento culturale dei propri associati o per introdurre non associati alle tematiche dell'associazione, anche utilizzando fondi europei;
- favorire la nascita di gruppi di associati per lo studio e l'approfondimento delle tematiche sociali;
- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per la gestione di corsi e seminari, la fornitura di servizi nell'ambito dei propri scopi istituzionali;
- promuovere e curare direttamente e/o indirettamente la redazione e l'edizione di libri e testi, nonché di periodici e notiziari, indagini, ricerche e studi bibliografici, anche su Internet, e l'acquisto e la distribuzione di pubblicazioni, edizioni fonografiche e audiovisive, materiale di vario interesse per i soci.

Per il raggiungimento di detti fini, l'Associazione potrà collaborare o aderire a qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, nonché collaborare con organismi, movimenti o associazioni con i quali ritenga utile avere collegamenti anche aderendo ad essi e adottandone la tessera nazionale quale tessera sociale.

L'Associazione potrà inoltre ricevere contributi, donazioni e sovvenzioni di qualsiasi natura da enti pubblici e privati, locali, nazionali e internazionali.

ART. 5 - ATTIVITA' DIVERSE E DI RACCOLTA FONDI

L'Associazione non potrà svolgere altre attività se non quelle connesse, complementari o accessorie a quelle sopraindicate; potrà svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo quanto previsto dall'articolo 6 D.Lgs 117/2017, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione potrà svolgere è il Consiglio di Presidenza.

L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico, anche attraverso la procedura di crowdfunding o attraverso la cessione o

erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.

TITOLO II - PATRIMONIO ED ENTRATE

ART. 6 - DIVIETI DI DISTRIBUZIONE

L'Associazione non può assolutamente distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione, nonché fondi, risorse, entrate o riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di tutti gli eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 7 - PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio è costituito:

- a) dai beni, sia mobili che immobili, che sono o potranno diventare di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali accantonamenti, quale differenza tra entrate e spese sostenute;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti e liberalità in genere.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote e contributi degli associati;
- contributi dello Stato, di enti territoriali, di enti, organizzazioni o istituzioni pubbliche e private, italiane, comunitarie ed estere, nonché da persone fisiche, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito degli scopi istituzionali;
- contributi dell'Unione Europea, di Stati esteri e di organismi pubblici o privati italiani ed internazionali;
- eredità, donazioni e legati;
- erogazioni liberali e entrate da raccolte fondi;
- entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale e dalla partecipazione a bandi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento e da attività diverse, secondarie e strumentali a quelle di interesse generale, nei limiti e secondo le modalità consentite dalla legge.

TITOLO III - ASSOCIATI

ART. 8 - ASSOCIATI

Sono membri dell'Associazione i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'atto costitutivo dell'Associazione, nonché i soggetti che, secondo lo Statuto e la Normativa Applicabile, sono ammessi a parteciparvi come Associati e fintanto che non

si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di Associati.

Possono richiedere di aderire all'Associazione le persone fisiche maggiori di età che ne condividano le finalità e che siano mossi da uno spirito di solidarietà umana, senza distinzione di cultura, classe sociale, religione, nazionalità, razza.

Possono essere Associati coloro che ne facciano domanda e che condividano le finalità dell'Associazione tendenti ad uno spirito di solidarietà umana e si impegnino ad accettare e rispettare il contenuto del presente Statuto, dimostrando un ampio senso di collaborazione democratica nell'ambito delle attività svolte.

Possono essere Associati anche le persone giuridiche, le Associazioni, Fondazioni o altri Enti privi di scopo di lucro, regolarmente costituiti. La maggioranza degli Associati enti sarà costituita da Enti di Terzo Settore.

Sono Associati coloro che sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio di Presidenza, che versano ogni anno la quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Gli associati, a cura del Consiglio di Presidenza, devono essere iscritti in apposito registro.

ART. 9 - AMMISSIONE

L'ammissione degli associati è deliberata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Presidenza ed è subordinata al pagamento della quota associativa.

I soggetti che intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta al Consiglio di Presidenza, il quale, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, deve dare riscontro. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio di Presidenza deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

In ogni caso, l'Associazione può respingere la domanda che sia presentata da:

- chi sia stato condannato penalmente;
- chi in passato abbia posto in essere condotte tali da risultare contrarie ai fini della presente Associazione.

ART. 10 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi e di pagare le quote associative nella misura e con le modalità

stabilite dal Consiglio di Presidenza.

Gli associati, se in regola con il pagamento della quota associativa annuale, hanno diritto a partecipare alle attività dell'Associazione e alle assemblee con diritto di voto e a consultare i libri sociali secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Presidenza.

La quota associativa non è comunque soggetta a rivalutazione ed è intrasmissibile.

ART. 11 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Presidenza, che dovrà essere assunta a scrutinio segreto con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica nel caso in cui l'associato:

- leda gli interessi dell'Associazione mediante atti che ne compromettano o ne pregiudichino il regolare andamento e/o l'immagine;
- venga meno ai doveri e agli impegni assunti in qualità di associato dell'Associazione;
- violi le disposizioni dell'atto costitutivo, del presente Statuto o dell'eventuale Regolamento;
- non versi la quota Associativa entro i termini previsti;
- non adempia obblighi imposti da delibere assembleari.

Il provvedimento di esclusione, corredato dalla motivazione, dovrà essere comunicato all'Associato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.

Qualora l'Associato per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio di Presidenza, egli non potrà intervenire alla riunione in cui si discuterà e si delibererà sulla sua esclusione.

L'Associato dichiarato escluso potrà, entro trenta giorni dalla comunicazione di esclusione, ricorrere all'Assemblea, che si esprimerà nella prima riunione utile, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata, inviata al Presidente dell'Associazione.

Durante il tempo necessario per il ricorso avverso il provvedimento di esclusione, i diritti associativi dell'escluso saranno sospesi.

Qualunque Associato può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dall'Associazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di Associato. Tale comunicazione va effettuata al Consiglio di Presidenza a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata e ha effetto dal momento della ricezione.

L'associato cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività del recesso o dell'esclusione, nonché definire nei confronti

dell'Associazione, degli associati o dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di associato dell'Associazione.

Le somme versate per la quota associativa non sono rimborsabili in ogni caso.

L'Associato che, per qualsiasi ragione, non faccia più parte dell'Associazione, non può vantare diritti di ordine patrimoniale, né di altra natura nei confronti dell'Associazione, né può rivendicare alcun compenso per l'opera prestata a qualsiasi titolo, poiché ogni apporto anche economico, è effettuato a titolo benefico.

La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta.

ART. 13 - VOLONTARI

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea degli associati.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

TITOLO IV - GOVERNANCE

ART. 14 - ORGANI

Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea degli Associati;
- Il Consiglio di Presidenza;
- il Presidente ed il Vice-Presidente del Consiglio di Presidenza;
- l'Organo di Controllo;
- il Revisore Legale dei conti.

Tutte le cariche associative sono gratuite, ragion per cui non è previsto alcun compenso o emolumento, fatto salvo il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della propria funzione. Le cariche che richiedono competenze specifiche e/o iscrizioni ad appositi albi professionali possono ricevere un compenso nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Sezione I - Assemblea degli Associati

ART. 15 - PRINCIPI GENERALI

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

Ogni Associato ha diritto di intervenire all'Assemblea.

L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti gli Associati.

L'Assemblea si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

ART. 16 - ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e, quando previsto, l'organo di controllo;
- c) approva il bilancio consuntivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e altri regolamenti previsti dal presente statuto o ritenuti necessari al funzionamento dell'associazione;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione, quando sono presenti la metà più uno degli Associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno un giorno dopo di quello fissato per la prima, qualsiasi sia il numero dei partecipanti.

Gli associati deliberano, tanto in prima quanto in seconda convocazione, con la maggioranza dei presenti.

L'Assemblea ordinaria è comunque validamente costituita e atta a deliberare, anche in assenza di preventiva convocazione, qualora siano presenti tutti gli Associati, tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

ART. 17 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea Straordinaria delibera validamente con le medesime presenze e maggioranze dell'assemblea ordinaria, anche per l'approvazione delle modifiche all'atto costitutivo o allo statuto. Per le sole delibere relative allo scioglimento

dell'associazione e alla devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'Assemblea straordinaria è comunque validamente costituita e atta a deliberare, anche in assenza di preventiva convocazione, qualora siano presenti tutti gli Associati, tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

ART. 18 - CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE

L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta scritta da almeno un decimo degli associati, o da almeno due Consiglieri, o dall'Organo di Controllo.

L'Assemblea è indetta almeno una volta all'anno, entro il 30 Giugno, mediante avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora, inviato agli associati e a tutti i membri degli organi, mediante posta elettronica con avviso di ricezione o raccomandata con avviso di ricevimento, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'indirizzo a cui è inviata la comunicazione è quello comunicato al momento dell'ingresso in associazione, o modificato in seguito a cura dell'associato.

Possono partecipare all'assemblea, con diritto di voto, tutti gli associati iscritti da almeno 30 (trenta) giorni nel libro degli associati e che siano in regola con il pagamento della quota annuale.

L'Assemblea può essere convocata anche in un luogo diverso dalla sede sociale.

L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video e tele collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento degli Associati.

In tal caso è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;
- sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi video e tele collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire per prendere parte all'adunanza.

Nell'adunanza svoltasi in video e tele-conferenza, la riunione si considererà svolta nel luogo ove è presente il Presidente.

Nel computo delle presenze all'assemblea sia ordinaria che straordinaria si tiene conto di coloro che partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

In apertura di ogni assemblea viene nominato dal Presidente

dell'assemblea tra i presenti un segretario, il quale redige il verbale, che deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

L'Assemblea può nominare, occorrendo, uno o più scrutatori.

ART. 19 - RAPPRESENTANZA E DELEGA

Ogni associato ha un diritto di voto. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile, in quanto compatibile.

Gli Enti associati possono farsi rappresentare in Assemblea dal Presidente o da un delegato appositamente nominato dal Consiglio Direttivo dell'Ente.

È ammesso il voto per delega. Ogni associato può ricevere al massimo due deleghe.

Sezione II - Consiglio di Presidenza

ART. 20 - COMPOSIZIONE

Il Consiglio di Presidenza può essere composto da 3 (tre) consiglieri, da 5 (cinque) o da 7 (sette), scelti tra gli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

Il primo Consiglio di Presidenza è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea degli Associati.

La maggioranza degli amministratori è scelta dagli Associati, ovvero indicata dagli enti giuridici associati.

ART. 21 - DURATA

Il Consiglio di Presidenza dura in carica tre anni e i consiglieri sono rieleggibili.

La carica scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica.

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, il Consiglio di Presidenza fa luogo alla sua cooptazione. Il Consigliere cooptato dura in carica fino all'Assemblea più prossima, al cui ordine del giorno dev'essere posto l'argomento della sostituzione del Consigliere cessato. Il Consigliere che venga eletto dall'Assemblea in luogo di un Consigliere cessato dalla carica, dura in carica per lo stesso residuo periodo, durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato.

Nel caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio per intero.

ART. 22 - POTERI

Il Consiglio di Presidenza è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione dell'Associazione, compresi quelli per l'accettazione di donazioni, eredità, legati e per la dismissione di cespiti.

In particolare, è compito del Consiglio di Presidenza:

- deliberare circa l'ammissione degli associati, eventualmente motivandone il rigetto, nonché sulla loro esclusione;
- predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale, documentando il carattere

secondario e strumentale delle eventuali attività diverse;

- approvare i bilanci preventivi e vincolarne gli obiettivi economici e non;
- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- stabilire i criteri per i rimborsi spese ai volontari per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento di attività a favore dell'associazione.

Il Consiglio di Presidenza può nominare un Comitato Esecutivo, determinandone i poteri e la durata; inoltre potrà istituire altri comitati operativi o consultivi delimitandone di volta in volta i poteri e la durata.

ART. 23 - RIUNIONI

Il Consiglio di Presidenza si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e, in ogni caso, almeno due volte l'anno. È convocato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica con avviso o conferma di ricezione, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, inviati cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Sono consentite riunioni consiliari attraverso strumenti di comunicazione a distanza, che consentano di visualizzare l'interlocutore; si applica in tal caso la disciplina già prevista all'art. 18, per lo svolgimento in video e tele-conferenza delle assemblee degli Associati.

Non sono consentite deleghe.

Per la validità delle deliberazioni, occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto effettivo della maggioranza dei votanti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Nel computo delle presenze e dei voti, si tiene conto anche di coloro i quali partecipano per video o tele-conferenza.

Il Consiglio di Presidenza è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano d'età.

Il Presidente, all'inizio di ogni riunione, nomina un segretario che redige il verbale che, sottoscritto anche dal Presidente, viene riportato sull'apposito libro verbali del Consiglio di Presidenza.

ART. 24 - DELIBERAZIONI

Il Consiglio di Presidenza è validamente costituito, qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

Il Consiglio di Presidenza è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice-Presidente o dal Consigliere più anziano d'età.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

Le deliberazioni adottate dal Consiglio di Presidenza con il voto determinante di un Consigliere in conflitto di interessi

con l'Associazione, qualora cagionino ad essa un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni da ciascun membro del Consiglio di Presidenza e dell'Organo di Controllo. In ogni caso, sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della delibera.

La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art. 28 del D.Lgs 117/2017.

Sezione III - Presidente e Vice-Presidente del Consiglio di Presidenza

ART. 25 - NOMINA DELLE CARICHE

Il Consiglio di Presidenza nomina, al suo interno, a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri, il Presidente, il Vice-Presidente, quest'ultimo con funzioni vicarie in caso di impedimento o impossibilità di operare del Presidente, ed il Tesoriere.

Le cariche di Tesoriere e di Vicepresidente possono essere ricoperte dalla stessa persona

ART. 26 - FUNZIONI DEL PRESIDENTE E DEL VICE-PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio di Presidenza:

- a) ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio;
- b) cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio;
- c) nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione;
- d) convoca l'Assemblea degli Associati e le riunioni del Consiglio di Presidenza;
- e) predispone la bozza del bilancio d'esercizio, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Presidenza.

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice-Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ART. 27 - TESORIERE

Il Tesoriere tiene aggiornato il Libro Cassa della Associazione con tutta la documentazione giustificativa dei movimenti, cura la tenuta dei libri sociali obbligatori, di cui all'articolo 15 del D. Lgs. 117/2017, disgiuntamente con il Presidente, cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese, opera sui conti correnti bancari o postali, emettendo assegni ed effettuando ogni operazione relativa.

Sezione IV - Organo di Controllo e Revisore Legale

ART. 28 - ORGANO DI CONTROLLO

Nei casi previsti dalla Legge, o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo composto, alternativamente, da un Controllore Unico o da un Collegio di Controllori composto da tre Controllori Effettivi, a uno dei

quali il Consiglio di Presidenza attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori.

In caso di nomina di un Controllore Unico, è nominato anche un Controllore Supplente. In caso di nomina di un Collegio di Controllori, sono nominati anche due Controllori Supplenti. Coloro i quali hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo, con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio di Presidenza, la notizia della cessazione della carica del Controllore Unico o di uno dei Controllori Effettivi; Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni inderogabili di Legge, previste dall'art. 30 del D.Lgs 117/2017.

ART. 29 - DURATA IN CARICA DELL'ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

ART. 30 - COMPITI E FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO DI CONTROLLO

All'Organo di Controllo sono affidate tutte le attività previste dall'art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017.

I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di Presidenza.

Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio dei Controllori. La convocazione è effettuata con avviso spedito, mediante posta elettronica, almeno otto giorni prima dell'adunanza (tre giorni, in caso di urgenza), contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché dell'elenco delle materie da trattare.

Il Collegio dei Controllori è validamente costituito, qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, allorché siano presenti tutti i suoi membri.

Il Collegio dei Controllori è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio dei Controllori più anziano d'età.

Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio dei Controllori. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

Non sono ammessi né il voto per delega, né il voto per corrispondenza.

Sono consentite riunioni consiliari attraverso strumenti di comunicazione a distanza, che consentano di visualizzare l'interlocutore; si applica in tal caso la disciplina già prevista all'art. 18, per lo svolgimento in video e tele-conferenza delle assemblee degli Associati.

ART. 31 - COMPENSO DELL'ORGANO DI CONTROLLO

L'Assemblea, nel rispetto dei parametri e delle prescrizioni di cui al D.Lgs. 117/2017, può stabilire un compenso per l'attività di controllo.

ART. 32 - REVISIONE LEGALE

La funzione di revisione legale è esercitata da una persona fisica o da una Società, iscritti nel Registro dei Revisori Legali, secondo le modalità e le previsioni di Legge, tempo per tempo vigenti.

TITOLO V - BILANCI, LIBRI E SCRITTURE

ART. 33 - ESERCIZIO E BILANCIO

L'esercizio sociale chiude al 31 Dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio sociale deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato nei tempi e secondo le modalità previsti dalla Normativa Applicabile.

Nei casi previsti dalla Legge, per ogni esercizio è predisposto il bilancio sociale, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

ART. 34 - SCRITTURE CONTABILI

L'Associazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile.

ART. 35 - LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Per la disciplina e la tenuta dei libri dell'Associazione, si rinvia alla Normativa Applicabile.

In ogni caso, ogni Associato in regola con il pagamento della quota associativa può chiedere al Consiglio di Presidenza di esaminare i Libri tenuti ed estrarne copia, eccezion fatta per il Libro delle Adunanze e Deliberazioni dell'Organo di Controllo. Il Consiglio di Presidenza può approvare un regolamento per disciplinare l'esame dei detti Libri e l'estrazione di copie da essi.

TITOLO VI - ESTINZIONE E SCIoglIMENTO

ART. 36 - SCIoglIMENTO

In ogni caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D.Lgs. 117/2017, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto deciso dal Consiglio di Presidenza.

TITOLO VII - ARBITRATO

ART. 37 - CONTROVERSIE

Qualunque controversia insorga tra gli Associati, tra gli Associati e l'Associazione, tra i membri degli Organi dell'Associazione, tra gli Organi dell'Associazione, tra i membri degli Organi dell'Associazione, gli Associati e l'Associazione in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione dello Statuto o della Normativa Applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, deve essere rimessa al giudizio di Collegio Arbitrale, che giudica secondo diritto e svolgendo un arbitrato rituale.

La disciplina dell'arbitrato è quella risultante dal Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Torino.

L'arbitrato si svolge nel Comune capoluogo di Provincia ove l'Associazione ha sede.

Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza.

TITOLO VIII - RINVIO

ART. 38 - RINVIO

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, dal D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., dal Codice Civile e da ogni altra Normativa a questa tempo per tempo applicabile, cui si rinvia, per quanto non previsto dal presente Statuto.

Certifico io sottoscritta Dottoressa Ludovica Provitera,
Notaio in Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, che la presente copia redatta su supporto informatico è conforme all'originale nei miei atti su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 comma 3 del D. Lgs. 7 Marzo 2005 n. 82 e art. 68-ter della Legge 16 febbraio 1913 n. 89.

Torino, 26 Luglio 2022

Firmato digitalmente Notaio Ludovica Provitera